

DICHIARAZIONE ANNUALE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'  
ANNO 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto Gabriele Squintani, nato \_\_\_\_\_ - CF \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ - residente a \_\_\_\_\_ sotto la propria  
responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - consapevole  
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere<sup>1</sup> - in adempimento di quanto  
disposto dall'articolo 20 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, ed in relazione alla  
carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "B. Ubertini",

DICHIARA

- l'insussistenza a proprio carico di qualsivoglia causa di incompatibilità prevista dal predetto decreto legislativo n.39/2013;
- di non avere assunto e ricoperto negli ultimi trentasei mesi cariche e gli incarichi.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

Bologna, 02.04.2019

Allegati

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità C.I. \_\_\_\_\_ rilasciata dal  
Comune di \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Art.76 D.P.R. 445/2000 - "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".